



PROVINCIA
DI PISTOIA

ORDINANZA

Atto. n. 2 del 08/01/2024

Oggetto: SP34 VAL DI FORFORA - KM 8+200 IN COMUNE DI PESCIA -ORDINANZA DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE- CHIUSURA TRATTO VIARIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL GIORNO 11/01/2024 AL 18/01/2024, H. 8:00/12:00 - 13:00/17:00

Il Dirigente

Preso Atto del decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 201 del 15/12/2021 con cui sono state conferite a decorrere dal 30 dicembre 2021, all'Ing. Marco Gori, Dirigente Tecnico le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica, fino a nuove disposizioni di carattere organizzativo, revocando contestualmente il decreto presidenziale n.187 del 24.11.2021 di attribuzione dell'interim delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica al Segretario Generale;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 82 del 09/11//2023;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Constatato che, in seguito agli eventi meteorologici eccezionali a partire dal 2/11/2023, è stato rilevato un movimento franoso di valle della lungo la SP34 Val di Forfora al km 8+200 in Comune di Pescia che necessita, ai fini della messa in sicurezza degli utenti della strada, di una palificata doppia con pali di legno;

Preso atto che in data 5/11/2023 è stato redatto verbale di somma urgenza (prot.n.23175/2023) e affidato all'impresa S.A.C.A. srl, P. IVA 00132240474, l'esecuzione dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza della strada suddetta fra cui il lavoro citato al punto precedente;

Considerato che, per l'esecuzione delle lavorazioni è necessario chiudere al traffico la SP34 Val di Forfora dal km 8+200 con orario concordato, al fine di produrre il minor disagio possibile agli utenti della strada dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 nei giorni 11,12, 15,16,17, 18 gennaio 2024;

Ritenuto, altresì, che l'amministrazione provinciale in qualità di ente gestore, nelle more di appositi interventi manutentivi di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'apposizione di idonea segnaletica stradale, là dove necessario, in entrambi i sensi di marcia;

Considerata la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale;

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (art. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visti:

Gli art. 5, 6, e 7 del D.Lgs. 285/1992;

Il Decreto Legislativo n. 267/2000;

La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1993, n. 62;

La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

ORDINA

per quanto espresso in narrativa, l'istituzione delle seguenti limitazioni al traffico lungo la SP34 Val di Forfora al km 8+200, in Comune di Pescia la **chiusura totale del traffico** dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00 nei giorni 11,12, 15,16,17, 18 gennaio 2024. In caso di condizioni meteo avverse i lavori saranno eseguiti nei giorni immediatamente favorevoli per l'intervento di cui trattasi.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n. 285/1992 e suo regolamento di esecuzione DLgs n.495/1992 e s.m.i.);

L'amministrazione provinciale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli, a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza;

L'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;

Alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla installazione della relativa segnaletica afferente al cantiere temporaneo, tutte le necessarie segnalazioni predisposte per la chiusura e la deviazione del traffico nonché gli sbarramenti atti alla delimitazione del cantiere e di quant'altro necessario per eseguire le lavorazioni richieste in sicurezza garantendo il passaggio ai mezzi di soccorso;

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall'art.12 del N.C.D.S.

Il presente atto è pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente Autorizzazioni e Concessioni";

Di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell'atto. Ferma restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della Regione Toscana (Via Cavour, 18 - 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure numero 055 2387800, tramite email o pec ai seguenti indirizzi: Email: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it PEC: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it) senza termini di scadenza.

Pistoia, 08/01/2024

**Sottoscritta dal Responsabile
GORI MARCO**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*